Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 300 del 27 dicembre 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 88

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395.

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395.

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria)

1. È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie)

1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

Art. 3.

(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

a) centri di reclutamento;

b) scuole ed istituti di istruzione;

c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale.

Art. 4.

(Organici)

1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.

2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'articolo 5 è assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con la gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Art. 5.

(Compiti istituzionali)

1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonchè dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.

3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.

Art. 6

(Personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) ruolo degli ispettori;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

Art. 7.

(Bandiere e beni del Corpo. Armamento. Uniformi)

1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria.

3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonchè i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Art. 8.

(Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale)

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o

parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

Art. 9.

(Doveri di subordinazione)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro di grazia e giustizia;

b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;

c) del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria;

d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

e) del provveditore regionale;

f) del direttore dell'istituto;

g) dei superiori gerarchici.

Art. 10.

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali)

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.

Art. 11.

(Orario di servizio)

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, unitamente ai contingenti del personale, possono essere apportate variazioni ai detti limiti massimi esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

5. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto a

goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non domenicale.

Art. 12.

(Mensa di servizio e asili nido)

1. È istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 13.

(Trattamento economico)

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.

Art. 14.

(Ordinamento del personale)

1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento: gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonchè eventuali incarichi specialistici;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonchè funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata prepara-

zione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonchè specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;

c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:

1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;

2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;

3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;

4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;

5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;

6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:

α) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;

β) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

γ) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;

7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:

α) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera α) del numero 6);

β) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere β) e γ) del numero 6);

γ) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera β), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordi-

ne di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

δ) il personale di cui alle precedenti lettere β) e γ) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);

8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;

10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera β), ovvero non lo abbiano superato., siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;

f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;

g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;

l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo entro il cinquantottesimo anno di età;

m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanza-

mento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;

n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) previsione del concorso riservato;

4) previsione dei corsi di formazione

5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;

o) fatto salvo quanto previsto alla lettera *c)*, determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19.

2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Art. 15.

(Contingenti da impiegare nel settore minorile)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, per ogni biennio, i contingenti del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile. Tali contingenti debbono essere scelti sulla base di criteri attitudinali indicati nel medesimo decreto.

Art. 16.

(Istruzione e formazione professionale)

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.

2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione

penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

5. Alla commissione paritetica competono altresì:

a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.

6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonchè addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili.

7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

Art. 17.

(Istituto superiore di studi penitenziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche penitenziarie;

b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello universitario, integrati da materie professionali, la ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria;

c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati;

d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria

e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di specializzazione ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;

f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera *h)* per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli ispettori della polizia peniten-

ziaria, che non abbia superato i quaranta anni di età e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera *g)*, abbia durata biennale; che gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore penitenziario.

Art. 18.

(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.

5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.

6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità.

Art. 19.

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno delle carceri

5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio:

a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in locali aperti al pubblico.

6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.

9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata alla

assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonchè quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.

13. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari.

14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

a) il trattamento economico;

b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;

c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;

e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41.

15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.

Art. 20.

(Norme penali)

1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 21.

(Norme disciplinari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 22.

(Pendenza di procedimenti disciplinari)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 21, si applicano le norme disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 23.

(Condono disciplinare)

1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

Art. 24.

(Giurisdizione)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.

Art. 25.

(Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia)

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.

2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

3. Gli ufficiali già ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore, ai soli fini giuridici, con decorrenza dalla data della relativa valutazione.

4. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è conferita con riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianità, anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia.

5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonchè dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale.

7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda dal servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;

c) stabilire, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità già maturata nel grado militare.

Art. 26.

(Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale)

1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo avere rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni.

11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 27.

(Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

Art. 28.

(Emanazione dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 29.

(Regolamento di servizio)

1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non

previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonchè quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 30.

(Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonchè dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonchè al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

2. Al Dipartimento è preposto il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, scelto tra i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

3. Al Dipartimento è assegnato un vice direttore generale, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, tra i magistrati di Cassazione o tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le modalità previste dall'articolo 32, nonchè attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario;

b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;

c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli

afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;

d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;

e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento.

5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, alla direzione degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni, nonchè della preparazione professionale acquisita.

6. È soppressa la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 31.

(Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'articolo 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme.

Art. 32.

(Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.

3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica è trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.

Art. 33.

(Personale dei provveditorati regionali)

1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 34.

(Revisione degli organici del personale della Amministrazione penitenziaria)

1. Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati ciascuno di 8 unità; gli organici

dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.

2. La dotazione organica dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 18 unità.

3. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 3 unità.

4. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23 unita.

5. Le dotazioni organiche del personale di ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.

6. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, da ultimo modificata dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di 28 unità.

Art. 35.

(Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni)

1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:

a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.

4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede mediante con-

corsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.

Art. 36.

(Copertura provvisoria dei posti)

1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 35, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.

2. Il personale di cui al comma 1 presta la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 37.

(Competenza del funzionario delegato)

1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200 milioni.

Art. 38.

(Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria)

1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 39.

(Assunzione di primi dirigenti)

1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 34, la nomina a primo dirigente nel ruolo amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del ruolo di servizio sociale della ex carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale.

Art. 40.

(Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvederà, ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 41.

(Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in «Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria».

2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanita morale e fisica, nonchè il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli utili delle suddette attività, nonchè degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.

6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

Art. 42.

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è abrogato l'articolo 49 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed è altresì abrogata ogni altra norma che limiti o condizioni il diritto di contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e sono abrogate le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibili con le disposizioni di

cui alla presente legge. Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 43.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi.

3. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 44.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento «Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A
(articoli 4, 14 e 29)

INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

(Organici nel triennio 1993-1995)

Corpo di polizia penitenziaria					Corpo degli agenti di custodia	Ruolo delle vigilatrici penitenziarie
Ruoli	Qualifica	Livello retributivo	Dotazione organica uomini	Dotazione organica donne		
Ruolo degli agenti e degli assistenti	Agente	IV			Guardia	Vigilatrice penitenziaria
	Agente scelto	IV	31.001	2.834	Guardia scelta	Vigilatrice con più di 5 anni di anzianità di servizio
	Assistente	V			Appuntato	Vigilatrice con più di 10 anni di anzianità di servizio
	Assistente capo	V			Appuntato scelto	Vigilatrice con più di 15 anni di anzianità di servizio
Ruolo dei sovrintendenti	Vice sovrintendente	V	3.650	200	Vicebrigadiere	Vigilatrice penitenziaria superiore
	Sovrintendente	V			Brigadiere	Vigilatrice penitenziaria superiore con più di 2 anni di anzianità nella qualifica
	Sovrintendente capo	VI	775	49	Brigadiere con più di 5 anni di anzianità nel grado Maresciallo ordinario Maresciallo capo	Vigilatrice penitenziaria superiore con più di 5 anni di anzianità nella qualifica
Ruolo degli ispettori (*)	Vice ispettore	VI	478	46		
	Ispettore	VI	362	38		Vigilatrice penitenziaria capo fino a 13 anni di servizio
	Ispettore capo	VII	539	48	Maresciallo maggiore e maggiore scelto	Vigilatrice penitenziaria capo con più di 13 anni di servizio
	Totale dotazione organica ...		36.805	3.215		

(*) Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento.

TABELLA B
(*articoli 4 e 14*)
PARTE I

INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

(*Organici nel triennio 1990-1992*)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA					Corpo degli agenti di custodia	Ruolo delle vigilatrici penitenziarie
Ruoli	Qualifica	Livello retributivo	Dotazione organica uomini	Dotazione organica donne		
Ruolo degli agenti e degli assistenti	Agente	IV	26.665	2.832	Guardia	Vigilatrice penitenziaria
	Agente scelto	IV			Guardia scelta	Vigilatrice con più di 5 anni di anzianità di servizio
	Assistente	V			Appuntato	Vigilatrice con più di 10 anni di anzianità di servizio
	Assistente capo	V			Appuntato scelto	Vigilatrice con più di 15 anni di anzianità di servizio
Ruolo dei sovrintendenti	Vice sovrintendente	V	3.924	130	Vicebrigadiere	Vigilatrice penitenziaria superiore
	Sovrintendente	V			Brigadiere	Vigilatrice penitenziaria superiore con più di 2 anni di anzianità nella qualifica
	Sovrintendente capo	VI	504	32	Brigadiere con più di 5 anni di anzianità nel grado Maresciallo ordinario Maresciallo capo	Vigilatrice penitenziaria superiore con più di 5 anni di anzianità nella qualifica
Ruolo degli ispettori (*)	Vice ispettore	VI	383	36		
	Ispettore	VI	290	30		Vigilatrice penitenziaria capo fino a 13 anni di servizio
	Ispettore capo	VII	435	38	Maresciallo maggiore e maggiore scelto	Vigilatrice penitenziaria capo con più di 13anni diervizio
	Totale dotazione organica ...		32.201	3.098		

(*) Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento.

Segue: TABELLA B
PARTE II

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA
PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992

CONSISTENZA ORGANICA					RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		
Corpo degli agenti di custodia		Ruolo delle vigilatrici		Consistenza organica attuale uomini e donne	Ruoli o qualifiche	Consistenza organica prevista	Variazione della consistenza organica
Gradi	Unità	Qualifiche	Unità				Giugno 1991
Guardie e appuntati	26.038	Vigilatrice penitenziaria	2.832	28.870	Agenti e assistenti	29.497	+ 627
Vicebrigadieri, brigadieri, marescialli ordinari, marescialli capo	3.799	Vigilatrice superiore	130	3.929	Sovrinten-dente	4.054	+ 125
Marescialli maggiori	404	Vigilatrice capo	32	436	Sovrinten-dente capo	536	+ 100
Ruolo speciale per mansioni d'ufficio	225	—	—	225			- 225
					Ispettori	(*) 1.212	+ 1.212
Totali...	30.466		2.994	33.460		35.299	+ 1.839

(*) Il ruolo degli ispettori comprende 1.108 unità di uomini e 104 unità di donne.

TABELLA C
(*articolo 4*)

PIANO DI ASSUNZIONI 1993-1995

Organico del Corpo di polizia penitenziaria	Uomini	Donne	Totale	Aumento	Organici	Aumento	Organici	Aumento	Aumento	Organici a regime
				1993		1994		1995	Totale	
Agenti e assistenti	26.665	2.832	29.497	1.160	30.657	1.620	32.277	1.558	4.338	33.835
Vice sovrintendente, sovrintendente	3.924	130	4.054	- 204	3.850	-	3.850	-	- 204	3.850
Sovrintendente capo	504	32	536	- 288	824	-	824	-	+ 288	824
Vice ispettore.	383	36	419	105	524	-	524	-	+ 105	524
Ispettore	290	30	320	80	400	-	400	-	+ 80	400
Ispettore capo	435	38	473	114	587	-	587	-	+ 114	587
Totale ...	32.201	3.098	35.299	1.543	36.842	1.620	38.462	1.558	4.721	40.020

TABELLA **D**
(articolo 13)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E LE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO

Corpo di polizia penitenziaria	Polizia di Stato
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore	Ispettore
Vice ispettore	Vice ispettore
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Sovrintendente	Sovrintendente
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente	Assistente
Agente scelto	Agente scelto
Agente	Agente

TABELLA E
(articolo 32)

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta

Milano: Lombardia

Genova: Liguria

Venezia: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Bologna: Emilia-Romagna

Firenze: Toscana

Ancona: Marche

Perugia: Umbria

Roma: Lazio

L'Aquila: Abruzzo e Molise

Napoli: Campania

Bari: Puglia

Potenza: Basilicata

Catanzaro: Calabria

Palermo: Sicilia

Cagliari: Sardegna

TABELLA F
(articolo 35)

QUADRO C – DIRIGENTI TECNICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale	1
E	Primo dirigente	5	Dirigente tecnico edile, industriale o agrario o vice consigliere ministeriale	5
		6		6

TABELLA G
(articolo 35)

PROFILI PROFESSIONALI AGGIUNTIVI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, RELATIVE QUALIFICHE FUNZIONALI E DOTAZIONI ORGANICHE

Profili di inquadramento	Titolo di studio	Qualifica funzionale	Posti in qualifica	Totale
Ingegnere	Laurea in ingegneria civile edile	VII	12	12
	Laurea in ingegneria elettronica	VII	2	2
	Laurea in ingegneria elettrotecnica	VII	2	2
Architetto	Laurea in architettura	VII	4	4
Assistente tecnico edile	Diploma di geometra o perito edile........................	VI	40	40
Assistente tecnico per l'elettronica	Diploma di perito industriale per l'elettronica.................	VI	2	2
Assistente tecnico per l'elettronica industriale	Diploma di perito industriale per l'elettronica.................	VI	2	2
Disegnatore specializzato	Diploma di scuola secondaria di 1° grado e qualificazione professionale	V	6	6
			Totale...	70

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5, commi 1 e 3:

— La legge n. 354/1975 reca «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

— Il D.P.R. n. 431/1976, modificato con D.P.R. n. 248/1989, concerne l'approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 354/1975.

— La legge n. 121/1981, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», è stata modificata dalla legge n. 675/1981, recante «Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» dalla legge n. 569/1982, recante «Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121» e dalla legge n. 688/1986, recante ulteriori «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Il testo aggiornato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale, suppl. ord.* n. 7 del 10 gennaio 1987. Il testo vigente dell'art. 16 è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia).* — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative di vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Nota all'art. 11, comma 3:

— La procedura prevista dal comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 356/1987, recante «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia (in *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1987), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436/1987 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1987) consiste nell'emanazione di un decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nota all'art. 13, comma 2:

— Il testo vigente del primo comma dell'art. 95 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 5, comma 3) è il seguente:

«Art. 95. *(Accordi sindacali).* — Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale».

I rimanenti commi del medesimo articolo 95 riguardano l'oggetto degli accordi sindacali previsti dalla legge n. 121/1981 e l'ipotesi di loro mancato raggiungimento, nella parte attinente ai trattamenti economici accessori.

Note all'art. 14, commi 1 e 2:

— Gli artt. 2, 3, 4 e 14 della legge n. 312/1980, recante il «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», modificata dalla legge 7 luglio 1988, n. 254, dettano disposizioni in materia, rispettivamente, di:

— Classificazione del personale, contemplato nel Titolo I (Personale dei ministeri) della stessa legge n. 312/1980, in otto qualifiche funzionali, ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24;

— Profili professionali, compresi su ogni qualifica funzionale, fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica;

— Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978;

— Riserva dei posti nei concorsi pubblici.

— Il testo vigente degli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 431/1976 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 5, comma 1) è il seguente:

«Art. 28. *(Espletamento dell'osservazione della personalità).* — L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della legge.

Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

Art. 29. *(Programmazione individualizzata di trattamento).* — La compilazione del programma di trattamento è effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo.

Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore».

— Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 904/1983, recante «Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», come modificato dal D.P.R. n. 420/1985, è il seguente:

«Art. 1. *(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi).* — I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva:

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno;

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore a e vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti *all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'istituto superiore di polizia,* non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi».

— Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 1543/1963, recante «Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato», è il seguente:

«Art. 6. — I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, numero 734».

Nota all'art. 20:

— Si indicano, di seguito, le rubriche degli articoli da 71 a 79 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 5, comma 3):

Art. 71: Giurisdizione.
Art. 72: Abbandono del posto di servizio.
Art. 73: Rivolta.
Art. 74: Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Art. 75: Movimento non autorizzato di reparto.
Art. 76: Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia.
Art. 77: Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
Art. 78: Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative.
Art. 79: Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale.

Note all'art. 25, commi 1, 2, 4, 5 e 7:

— Il testo vigente dell'art. 4-*ter* del D.L. n. 356/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 436/1987 (per l'argomento del decreto e della legge di conversione, v. nella nota all'art. 11, comma 3), è il seguente:

«Art. 4-*ter* (*Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento*). — 1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, sono iscritti, a domanda, con il grado rivestito, in un ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia istituito ai sensi della legge di conversione del presente decreto con effetto dal 1° gennaio 1988.

2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607.

3. Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo nel ruolo ad esaurimento è computato a tutto gli effetti.

4. Agli ufficiali nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia».

— Il testo vigente dell'art. 26 del D.Lgs.Lgt. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), come sostituito dall'art. 3 della legge n. 607/1971 (Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio) è il seguente:

«Art. 3. La promozione al grado di colonnello è conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presiduta dal Ministro per la grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministero per la difesa, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianità di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianità e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

L'ufficiale, non designato per la promozione, non può essere ripereso in esame dalla commissione se non è trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore».

— L'art. 1 della legge n. 607/1971 (per l'argomento di detta legge v. note al comma 2 del presente articolo) concerne l'organico del ruolo degli Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, distinto secondo i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente. Tale organico è stato numericamente modificato dall'art. 2 del D.L. n. 356/1987, conv. con modificazioni nella legge n. 436/1987 (per l'argomento del decreto, v. nella nota all'art. 11, comma 3).

Il testo vigente della tabella annessa alla legge n. 121/1981 (per l'argomento di detta legge v. nella nota all'art. 5 comma 3), sostituita dall'articolo 9 della legge n. 569/1982, è il seguente:

«TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai ruoli del Gruppo polizia femminile e dei funzionari civili di pubblica sicurezza	*Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato*	*Gradi del personale delle altre forze di polizia*
Guardia di pubblica sicurezza	*Agente 1ª qualifica*	*Carabiniere*
Guardia	*Agente 2ª qualifica*	*Carabiniere scelto*
Appuntati	*Assistente qualifica iniziale* *Assistente 2ª qualifica*	*Appuntato* *Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado*
Vice brigadiere	*Sovrintendente qualifica iniziale*	*Vice brigadiere*
Brigadiere	*Sovrintendente 2ª qualifica*	*Brigadiere*
Maresciallo di terza classe *Maresciallo di seconda classe*	*Sovrintendente 3ª qualifica*	*Maresciallo ordinario* *Maresciallo capo*
Maresciallo di prima classe *Maresciallo di prima classe scelto*	*Sovrintendente qualifica finale*	*Maresciallo maggiore* *Maresciallo maggiore aiutante*
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, articolo 4, legge 11 luglio 1980, n. 312)	*Commissario 1ª qualifica* *Commissario 2ª qualifica*	*Tenente* *Capitano*
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio)	*Commissario 3ª qualifica*	*Maggiore*
Vice questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta. (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	*Commissario 4ª qualifica*	*Tenente colonnello*
Primo dirigente di pubblica sicurezza.	*Primo dirigente*	*Colonnello*
Dirigente superiore di pubblica sicurezza.	*Dirigente superiore*	*Generale di brigata*
Dirigente generale di pubblica sicurezza	*Dirigente generale*	*Generale di divisione*

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza né con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 è la seguente:
Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo ispettori;
Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo ispettori;
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4ª qualifica ruolo ispettori».

— La legge n. 113/1954 reca lo «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica». Il titolo IV di detta legge tratta degli «Ufficiali in congedo».

— Per l'argomento della legge n. 1543/1963 e per il testo dell'art. 6, primo comma, v. nella nota all'art. 14 comma 2.

— Il testo vigente dei commi ventiduesimo e ventitreesimo della legge n. 121/1981 (per l'argomento di detta legge v. nella nota all'art. 5 comma 3) è il seguente:

«Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei Commissari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore».

Note all'art. 26, commi 1, 5, 6, 7 e 10:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 408/1968, recante «Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni», è il seguente:

«Art. 2. — I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore».

L'art. 1 della citata legge n. 408/1968 reca un riferimento ai ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Tali ruoli sono quelli in cui è stato, scritto, ai sensi del citato art. 17, il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa «Divisione prigioni» e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1600/1960.

Il secondo, terzo e quarto comma del testo vigente dell'art. 10 della sopra citata legge n. 408/1968, stabiliscono rispettivamente che in caso di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, che a parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità, e che qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 614/1975, recante «Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere del Corpo degli agenti di custodia», è il seguente:

«Art. 1. — Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

È, inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fa riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore».

— La legge n. 773/1981 reca la «Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia».

— La legge n. 108/1989 reca un'ulteriore «Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena».

— Il testo vigente dell'art. 170 del R.D. n. 2584/1937 (Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena) è il seguente:

«Art. 170. *Regolamento del servizio.* — A capo del personale di custodia negli stabilimenti è destinato un comandante o capoguardia. Negli stabilimenti di grande importanza è destinato un comandante.

Il comandante o capoguardia regola il servizio degli agenti con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore, provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina, sorveglia la pulizia di tutti i locali dello stabilimento, cura che gli agenti adempino ai doveri che ad essi incombono secondo le disposizioni vigenti, e che i detenuti osservino tutte le disposizioni dello stato di detenzione, secondo la diversa condizione giuridica nella quale si trovano.

Ogni ordine o consegna permanente è sempre dato per iscritto e porta la firma dell'autorità dirigente, oltre quella del comandante o capoguardia.

Oltre ai doveri specificatamente preveduti dalla legge e dai regolamenti, il comandante o capoguardia deve adempiere tutti gli ordini e tutti gli incarichi che nell'interesse del servizio gli vengono dati dall'autorità dirigente.

Nota all'art. 28:

Il testo vigente del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 400/1988 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri») è il seguente:

«4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 29, comma 2:

— Per l'argomento del R.D. n. 2584/1937, v. nella nota all'art. 26, comma 10.

— Per l'argomento del D. Lgs. Lgt. n. 508/1945, v. nella nota all'art. 25, comma 2.

La disposizione di cui al n. 9) dell'art. 4 del D. Lgs. Lgt. n. 508/1945 riguarda il requisito dell'appartenenza a famiglia di buona reputazione per l'ammissione al Corpo degli agenti di custodia.

— La legge n. 173/1963 reca lo «Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia».

Note all'art. 34, commi 2, 3, 4, 5 e 6:

— Il D.L. n. 111/1978 (convertito, con modificazioni, della legge n. 271/1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1978) concerne «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia».

Per l'argomento del D.L. n. 356/1987, della legge n. 436/1987 e per la pubblicazione del testo coordinato, v. nella nota all'art. 11 comma 3.

— La legge 16 luglio 1962, n. 1085, concerne l'«Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio», e la tabella ad essa allegata riguarda l'organico dei ruoli del personale di servizio sociale.

La tabella B allegata alla legge n. 354/1975 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 5 comma 1) riguarda il «Ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali».

Per l'argomento del D.L. n. 356/1987 e per la legge n. 436/1987, di conversione, con modificazioni, di detto decreto, v. nella nota all'art. 11 comma 3.

— Per l'argomento del D.L. n. 111/1978 e per la legge n. 271/1978, di conversione, con modificazioni, di detto decreto, v. nota al comma 2 del presente articolo.

Per l'argomento del D.L. n. 356/1987 e per la legge n. 436/1987 di conversione, con modificazioni, di detto decreto, v. nella nota all'art. 11 comma 3.

— Per l'argomento del D.L. n. 111/1978 e per la legge n. 271/1978, di conversione con modificazioni, di detto decreto, v. nella nota al comma 2 del presente articolo.

— Il D.P.R. n. 275/1971, concerne «Revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia».

La legge n. 108/1989 concerne «Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena».

Note all'art. 35, comma 1:

— Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il D.P.C.M. 14 settembre 1988 stabilisce alla tabella A le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Note all'art. 37:

— Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 967/1977 (Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari) che viene parzialmente modificato dall'articolo della presente legge, è il seguente:

«I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni».

— Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 1/1987 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987), recante «Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti», convertito dalla legge n. 64/1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1987), che viene parzialmente modificato dal presente articolo, è il seguente:

«3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni».

Nota all'art. 40, comma 1:

— Per l'argomento della legge n. 121/1981, v. nella nota all'art. 5, comma 3.

Note all'art. 41, commi 1, 3, 5 e 6:

— Il testo vigente dell'art. 24, n. 3), del D.P.R. n. 616/1977, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio

1975, n. 382» (recante «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione»), è il seguente:

«Art. 24. *(Competenze dello Stato).* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) *(Omissis)*;

2) *(Omissis)*;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti».

— L'art. 1 della legge n. 1214/1956, concernente «Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia», rinvia al D.P.R. n. 363/1953, che ha eretto detto ente di assistenza in ente morale.

— Il testo vigente dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1214/1956 è il seguente:

«Art. 2. — *(Omissis)*;

Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a favore dell'Ente di assistenza suddetto».

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 203/1989, concernente «Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121», è il seguente:

«Art. 3. — 1. *(Omissis)*.

2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi, e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807».

— Il testo vigente del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950, concernente «Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio», è il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:

a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, manovre di campagna, di cavalleria e di istruzione;

b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonché mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;

c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonché al personale militare che vi si rechi per esplicare attività di volo. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra».

Note all'art. 42, commi 1 e 2:

— L'art. 49 del R.D. n. 2584/1937 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 26, comma 10) disponeva il divieto, per gli agenti di custodia, di contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero e stabiliva che tale permesso valido per sei mesi e da chiedersi con domanda diretta al Ministero e spedita dalla direzione con il parere di questa, era concesso agli agenti di buona condotta ed era subordinato ai buoni requisiti morali della fidanzata e della sua famiglia.

Per quanto concerne ulteriori disposizioni che regolavano la materia, v. la legge 23 marzo 1956, n. 185 «Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia», nonché l'art. 10 della legge 4 agosto 1971, n. 607 (per l'argomento di detta legge v. nelle note all'art. 25, comma 2), il quale disponeva che, a modifica di quanto stabilito nell'art. 1 della citata legge n. 185/1956, potevano contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia dopo il compimento del venticinquesimo anno di età.

— L'art. 130 del R.D. n. 2584/1937 dettava disposizioni in materia di durata del servizio e di libera uscita.

— L'art. 183 del R.D. n. 2584/1937 disponeva il divieto di destinazione degli agenti a prestare servizio negli stabilimenti di qualsiasi specie esistenti nella provincia di origine o delle loro mogli.

— Il R.D. n. 1890/1928 recava «Norme circa l'amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia».

— Il R.D. n. 2041/1940 concerneva il «Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena».

— Il D.P.R. n. 1538/1955 disciplinava «Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1512):

Presentato dall'on. VESCE ed altri il 21 settembre 1987.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, IV, V e XI.

Esaminato dalla II commissione il 6, 13 aprile 1989; 7, 8, 14, 15 febbraio 1990; 24 luglio 1990.

Esaminato in aula il 10, 11, 16 ottobre e approvato il 17 ottobre 1990 in un testo unificato con atti numeri 1513 (MACALUSO ed altri), 1518 (VIOLANTE ed altri), 1570 (CAPPIELLO ed altri) e numeri 4736 e 4812 (d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia VASSALLI).

Senato della Repubblica (atto n. 2508):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20, 22, 28 novembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 1990.

90G0421

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651398) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.